



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Fulvio Maria LONGAVITA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Ilaria CHESTA Consigliere

Erika GUERRI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli n. **54845** del registro generale, promossi da:

- **Vladimiro Dolgan**, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Fedozzi, Francesco Borsetta e Fabio Caiaffa, con domicilio eletto in Roma, nello studio di quest'ultimo, via Nizza numero 53;

- **Silvano Stefanutti**, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Antonini ed Enzo Fogliani, con domicilio eletto in Roma nello studio del secondo, via Prisciano n. 42;

contro

- **Procura regionale della Corte dei conti** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*; **Procura generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale *pro tempore*,

avverso

la sentenza n.41/2018 della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli

Venezia Giulia, pubblicata il 13 giugno 2018, non notificata.

Uditi, nella pubblica udienza del 26 gennaio 2021, con l'assistenza del

segretario, dott. Mauro Sorbelli, il relatore, consigliere Domenico Guzzi,

l'avv. Enrico Fedozzi, difensore del sig. Vladimiro Dolgan, l'avv. Alfredo

Antonini, difensore del sig. Silvano Stefanutti e il Vice Procuratore generale,

dott. Arturo Iadecola.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 28 aprile 2017, la Procura regionale per il

Friuli Venezia Giulia ha convenuto in giudizio la Fondazione Villa Rusiz in

persona del legale rappresentante, il sig. Stefanutti Silvano, nella qualità di

presidente della stessa e il sig. Dolgan Vladimiro, revisore dei conti, per

sentirli condannare al risarcimento del danno, complessivamente quantificato

in euro 800.000,00, in favore della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'azione erariale aveva tratto origine da una denuncia inviata il 10 agosto

2015 dalla Direzione centrale per la salute della stessa Regione, nella quale si

dava conto del fatto che il contributo di euro 1.000.000,00, concesso alla

Fondazione in base alla legge regionale n. 1/2007, non era stato impiegato in

conformità alle finalità per le quali era stato erogato a partire dall'anno 2007.

In particolare, nell'informativa si evidenziava che: a) il finanziamento era

stato assegnato per la realizzazione di un progetto di *"completamento*

immobili a servizio dell'attività" socio-assistenziale svolta dalla Fondazione;

b) l'intervento non aveva trovato esecuzione e che, anzi, le rate fino a quel

momento pagate, pari a complessivi euro 800.000,00, erano state utilizzate per

il finanziamento della gestione ordinaria.

In esito all'istruttoria svolta dalla Procura regionale si accertava che i lavori non erano stati effettivamente realizzati e che i fondi percepiti, tutt'altro che restituiti all'amministrazione regionale, erano stati dalla Fondazione Villa Rusiz dirottati sulla spesa corrente, così contravvenendo al vincolo di destinazione imposto dal disciplinare di concessione.

La Regione Friuli Venezia Giulia avrebbe, conseguentemente, subito un danno pari all'ammontare dell'erogazione, cagionato sia dal sig. Stefanutti, che nella posizione di presidente *pro-tempore* avrebbe dolosamente agito in deroga ai doveri di servizio previsti dallo statuto e dalle delibere del consiglio di amministrazione, in particolare quella del maggio 2009, con cui l'ente gli aveva conferito ampi poteri gestionali, sia dal revisore dei conti Dolgan, che avrebbe colposamente ommesso di esercitare i dovuti controlli sulle modalità di impiego dei fondi regionali assegnati all'ente.

La Procura regionale, pertanto, prospettava la seguente ripartizione del danno:

- a) per le annualità 2007 e 2008, euro 200.000,00 a carico della Fondazione Villa Rusiz e del presidente Stefanutti, con il vincolo della solidarietà passiva;
- b) per i restanti 600.000,00 euro, relativi alle annualità comprese tra il 2009 e il 2014, l'addebito veniva chiesto, con eguale ripartizione, a carico della Fondazione e del presidente fino alla concorrenza del 90%, mentre per il restante 10% (euro 60.000,00), sempre in parti uguali, a carico dell'ente e del revisore Dolgan.

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia ha condannato la Fondazione Villa Russiz al pagamento della somma di euro 800.000,00 e, in solido, il sig. Silvano Stefanutti nei limiti del

minor importo di euro 400.000,00, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali; il sig. Vladimiro Dolgan è stato condannato in via sussidiaria al pagamento di euro 120.000,00, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria; per tutti è stata pronunciata condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Con separati atti hanno proposto appello i signori Silvano Stefanutti e Vladimiro Dolgan, sulla base dei seguenti motivi di gravame:

1. *difetto di giurisdizione*. Secondo il sig. Stefanutti, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non declinare la giurisdizione contabile, sia perché non si sarebbe verificata alcuna condotta dolosamente finalizzata all'illecita percezione di fondi pubblici, sia perché l'ente non avrebbe assunto alcun formale impegno nei confronti della Regione concedente, di realizzare un determinato programma d'investimento, né avrebbe potuto assumerlo, posto che quello in contestazione era un finanziamento soggetto ai soli obblighi di rendicontazione e di eventuale restituzione, secondo le regole civilistiche. Il sig. Dolgan, nel contestare anch'egli la giurisdizione di responsabilità erariale, ha fatto in proposito leva sull'assenza di qualsiasi obbligo di servizio, nella qualità di revisore contabile;

2. *carenza di interesse; nullità della citazione per incerta individuazione del danno; eccesso di potere giurisdizionale*. La finalizzazione dell'intervento economico alle attività assistenziali implicherebbe l'erroneità della pronuncia in punto di esatta individuazione del danno, alla luce della sua generica prospettazione; ciò avrebbe dovuto far propendere per la nullità della domanda e la mancata pronuncia in tal senso configurerebbe il vizio di eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice di prime cure: vizio riconducibile anche

alla mancata valutazione della non corrispondenza di contenuto tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione, atteso che col primo, il danno relativo alla rata del 2014 è stato prospettato nei confronti del sig. OMISSIS, succeduto allo Stefanutti nella carica di presidente della Fondazione, mentre nell'atto di citazione anche quest'ultima annualità è stata imputata all'appellante;

3. *insussistenza del danno erariale*. Entrambi gli interessati hanno lamentato l'erroneità della sentenza impugnata in ordine all'elemento oggettivo. Secondo i deducenti, il danno sarebbe stato insussistente, giacché il contributo, confluito nel conto corrente bancario della Fondazione ne avrebbe accresciuto il patrimonio netto; sotto il profilo meramente contabile, poi, il finanziamento sarebbe stato correttamente imputato a "riserva", in relazione al corrispondente debito verso l'ente Regione. In ordine al mancato utilizzo dello stesso in conformità al vincolo di destinazione, pur ammettendo il fatto che l'intervento non fosse stato realizzato, gli appellanti assumono che da ciò non sarebbe derivato alcun danno, *in primis* perché la mancata ristrutturazione edilizia sarebbe dipesa dai ritardi nell'ottenimento delle previste concessioni amministrative e poi perché, in ogni caso, la semplice inosservanza del vincolo di destinazione avrebbe al più causato la perdita in via amministrativa delle somme oggetto di finanziamento, ma non il danno all'ente erogante, in quanto la loro restituzione da parte del beneficiario sarebbe stata senz'altro garantita dallo stato patrimoniale netto, "...posto che esso ammontava ad euro 18.898.948,20 al 31 dicembre 2013 (e a un importo comunque superiore a euro 15.000.000,00 nel bilancio al 31 dicembre 2014...) ...". D'altra parte, sarebbe erronea l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il contributo in conto capitale concesso dalla Regione sarebbe stato

impiegato per spese di ordinaria gestione, posto che la Fondazione Villa Rusiz non avrebbe avuto alcun obbligo di far affluire le somme erogate in un conto corrente ad utilizzo vincolato, né la stessa, soggetto di diritto privato, sarebbe stata tenuta a rispettare le regole della contabilità pubblica con l'istituzione di una "cassa" o di un "conto deposito" diversi da quelli della gestione ordinaria. In concreto, il contributo, una volta entrato nella disponibilità della Fondazione, avrebbe potuto legittimamente assimilarsi al suo patrimonio netto accrescendone la dotazione, per cui sarebbero da ritenersi erronee le deduzioni fatte dal giudice di prime cure all'esito della consulenza contabile acquisita dal parallelo procedimento penale, peraltro valutata in sede contabile in assenza di contraddittorio, giacché tale consulenza, non valutando correttamente le poste attive e passive del bilancio dell'ente, si sarebbe erroneamente espressa per la intangibilità del fondo di dotazione, mentre avrebbe dovuto più correttamente considerare che tale caratteristica era riferibile soltanto all'impossibilità di destinare il fondo a finalità diverse da quelle per le quali era stato costituito e non anche essere intesa nel senso che quando le attività avessero superato le passività di oltre 16.000.000,00 di euro come nel caso di specie, il fondo di dotazione non avrebbe potuto anche in tale caso considerarsi uno strumento idoneo a garantire la restituzione del finanziamento;

4. *insussistenza della affermata responsabilità.* Per la vicenda in esame non potrebbe affermarsi la responsabilità del presidente Stefanutti, che si era limitato a svolgere le proprie incombenze nei limiti del mandato e senza alcun profilo di *mala gestio*. La richiesta del contributo sarebbe stata effettuata previa delibera del CdA, mentre la fase gestionale propriamente detta sarebbe

stata curata dagli uffici amministrativi e non dal rappresentante legale dell'ente, figura priva di poteri di gestione propri. Il Dolgan, nel ribadire che l'eventuale inosservanza dei doveri di controllo lo avrebbe al più dovuto esporre a responsabilità di diritto comune dinanzi al giudice ordinario, ha sostenuto la correttezza della condotta osservata, anche in considerazione del fatto che dall'esame della documentazione esaminata non vi era alcun rilievo da fare su come il contributo era stato riportato nel bilancio dell'ente e nella nota integrativa dello stesso;

5. *omessa individuazione di altri eventuali responsabili.* Il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare l'incidenza causale riconducibile ad altri soggetti, in particolare ai consiglieri d'amministrazione della Fondazione non convenuti in giudizio;

6. *difetto dell'elemento soggettivo.* In ragione di ciò, l'appellante Stefanutti ha lamentato l'insussistenza dell'elemento soggettivo, tanto in termini di dolo che di colpa grave, anche perché la scelta di non realizzare le opere per le quali il finanziamento era stato richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia sarebbe stata propria della gestione commissariale successiva alla sua presidenza. Ugualmente, non potrebbe configurarsi il requisito soggettivo della responsabilità erariale in capo al revisore Dolgan, in quanto l'impiego del contributo per la gestione corrente della Fondazione lo avrebbe visto del tutto estraneo, posto che il "*revisore che assiste alle sedute del CDA non ha alcun dovere di rilievo di eventuali illegittimità dell'adottando atto di amministrazione attiva, stante il divieto di ingerenza dell'organo di controllo interno nell'attività di gestione ed amministrazione attiva*" e considerata l'apparente certezza sul fatto che il progetto sarebbe stato realizzato nei tempi

consentiti e che, in ogni caso, il contributo sarebbe stato restituibile “*senza problemi per la società a fronte di una patrimonializzazione della stessa di euro 18.000,000,00*”;

7. *potere riduttivo*. Il sig. Stefanutti ha lamentato il mancato esercizio del potere riduttivo sull'importo del danno che il primo giudice ha ritenuto a lui addebitabile;

8. *definizione del rapporto interno fra i condebitori*. Sempre il sig. Stefanutti ha sostenuto che, nel pronunciare condanna in solido con la Fondazione Villa Rusiz, il giudice di prime cure avrebbe dovuto contestualmente riconoscergli il diritto di regresso per le somme effettivamente pagate, ciò al fine di evitare il rischio di locupletazione a vantaggio dell'ente beneficiario parimenti riconosciuto responsabile;

9. *richiesta istruttoria*. Infine, lo Stefanutti ritiene necessario un approfondimento istruttorio, pertanto chiede sia assunta la testimonianza del consulente tecnico autore della perizia di parte nel primo grado di giudizio, onde accertare la correttezza dell'iscrizione a bilancio del contributo regionale e se è vero che la Fondazione avesse dovuto istituire un conto vincolato su cui fare affluire le rate annualmente erogate, nonché se la dotazione patrimoniale dell'ente presentasse, o meno, la capienza sufficiente a fronteggiare la restituzione del finanziamento; in subordine alla richiesta di prova testimoniale, l'interessato avanza domanda di nomina di un proprio perito.

In conclusione, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata, con il loro pieno proscioglimento dagli addebiti erariali; in via subordinata, fermo restando l'esercizio del potere riduttivo, invocano una più favorevole determinazione del danno ascritto in primo grado.

La Procura generale si è costituita con atto conclusionale depositato il 13 maggio 2020.

Con ampia ed articolata argomentazione, l'Ufficio di Procura ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale reiezione a fronte di un giudizio di primo grado senz'altro scevro da censure sia in ordine all'elemento soggettivo della condotta causale, sia in relazione al requisito oggettivo del danno cagionato alla Regione Friuli Venezia Giulia.

In udienza, l'avvocato Enrico Fedozzi, difensore dell'appellante Vladimiro Dolgan, riportandosi a quanto dedotto in atti, ha insistito sull'erroneità di giudizio in merito alla colpa grave contestata al proprio assistito, sottolineando in proposito il fatto che la stessa sia stata desunta sulla base di una consulenza di parte, acquisita nel corso di un diverso processo; pertanto ha ribadito l'assenza qualsiasi profilo di responsabilità per il ruolo di revisore dei conti e qualora se ne dovesse accertare il fondamento, ha chiesto che il danno sia diversamente modulato in relazione al ruolo causale svolto dai componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Villa Rusiz.

L'avv. Alfredo Antonini, difensore di Silvano Stefanutti, facendo anch'egli riferimento all'inaffidabilità probatoria della consulenza tecnica acquisita nel corso dell'istruttoria penale, ha conseguentemente insistito sull'errore commesso dal primo giudice di valutarla ai fini della propria decisione; sul piano dell'elemento soggettivo ha sostenuto che a carico del presidente pro-tempore della Fondazione si sarebbe potuta al più configurare una colpa lieve, anche perché la sua funzione non era quella di assumere deliberazioni, compito istituzionalmente spettante al consiglio di amministrazione, ma di presiederne le sedute; ancora sul piano soggettivo, il difensore ha richiamato

le recenti disposizioni normative intervenute sulla disciplina della responsabilità erariale, segnatamente per ciò che attiene alla prova del dolo, prospettandone l'applicabilità al caso in esame.

Il Pubblico Ministero al contrario ritiene, per quanto concerne la posizione del Dolgan, che i reiterati comportamenti omissivi, rispetto agli obblighi di controllo che il ruolo gli imponeva di svolgere, avrebbero nettamente delineato i contorni della colpa grave, essendo stato senz'altro a conoscenza di come i fondi erogati venivano utilizzati per coprire spese correnti, anziché per la realizzare l'investimento oggetto di domanda; quanto allo Stefanutti, il Pubblico Ministero ritiene che, proprio nella sua qualità di presidente della Fondazione, egli abbia sottoposto al consiglio di amministrazione le proposte di spesa foriere dell'improprio impiego delle risorse assegnate, per cui sarebbe anche in questo caso evidente la responsabilità dell'appellante nei termini statuiti con la sentenza impugnata; infine, quanto alla retroattività del nuovo regime probatorio del dolo in materia di responsabilità erariale, il Pubblico Ministero ha espresso contrario avviso, anche alla luce della recente giurisprudenza intervenuta al riguardo.

Considerato in

DIRITTO

I. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., va disposta la riunione degli appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

I.1 In via pregiudiziale deve essere esaminata la questione di giurisdizione, che entrambi gli appellanti pongono con il primo motivo di gravame.

L'eccezione, già sollevata e respinta nel primo giudizio, non merita accoglimento.

In proposito, condividendo l'opinione espressa dalla Procura generale nel proprio atto conclusionale, il Collegio ritiene utile richiamare in termini il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, col quale si è dato conto del fatto che *"...il dato saliente per il corretto inquadramento giuridico della presente fattispecie è rappresentato... dall'erogazione di risorse pubbliche di provenienza regionale sulla base di uno specifico progetto, che è stato a tale scopo scrutinato ed approvato: in relazione a tale connotazione l'esercizio della giurisdizione contabile si radica – in base all'art. 103 Cost. – in funzione di garanzia della corretta corresponsione e del proficuo utilizzo delle stesse da parte del soggetto beneficiario, a tal fine non rilevando la natura privata di esso..."* (cfr. pag. 20).

La riferita motivazione esprime l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale avviato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4511 del 1° marzo 2006 e proseguito con numerose altre pronunce di analogo tenore (cfr. n. 22513 del 20 ottobre 2006, n. 24002 del 20 novembre 2007; n. 19815 del 17 luglio 2008; n. 9966 del 27 aprile 2010; n. 10062 del 9 maggio 2011; n. 295 del 9 gennaio 2013; n. 8577/2015), in forza delle quali, nei casi di danno erariale postulato a carico di un percettore di contributi pubblici, il rapporto di servizio, quale tradizionale baricentro della responsabilità amministrativa, non avrebbe più dovuto essere inteso esclusivamente in termini di immedesimazione organica del presunto responsabile con l'amministrazione danneggiata, ma di legame funzionale tra l'ente erogante e il soggetto beneficiario, in quanto è su quest'ultimo che grava il dovere di garantire la realizzazione dell'interesse pubblico sotteso alle risorse finanziarie assegnategli.

In tal senso si sono espresse anche le Sezioni centrali di questa Corte in plurimi arresti, e in senso uniforme sono i precedenti di questa Sezione (II Sez. giurisd. centr. app. 5 aprile 2017 n. 268; id. 23 giugno 2017 n. 407; id. 22 gennaio 2018, n. 26; id. 11 settembre 2019 n. 538; id. n. 97/2019; id. 23 ottobre 2020, n. 239).

Nei termini sin qui descritti non vi è dubbio che il rapporto di servizio funzionale, idoneo a radicare la giurisdizione contabile rispetto all'impiego di fondi pubblici possa, nel caso di specie, configurarsi tanto nei confronti del sig. Stefanutti, legale rappresentante della Fondazione Villa Russiz alla quale era legato da un rapporto di immedesimazione organica, ancorché di tipo onorario, quanto nei confronti del sig. Dolgan, revisore dei conti in rapporto di servizio funzionale con l'ente presso il quale era stato deputato a svolgere attività di controllo contabile.

I.2 Ancora in via pregiudiziale deve essere respinto il secondo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti lamentano la genericità dell'atto di citazione, in relazione all'elemento oggettivo del danno, e la mancata corrispondenza tra il suo contenuto e quello dell'invito a dedurre, sì da prospettare in entrambi i casi il vizio di eccesso di giurisdizione.

I.2.a Sotto il primo profilo, ritengono che la genericità della domanda erariale discenderebbe dal fatto che, nell'atto di citazione, il contributo regionale è stato presentato come un mezzo finalizzato alla realizzazione di un investimento patrimoniale, ma senza alcuna specificazione al riguardo, per cui non sarebbe stato possibile che a tanto vi provvedesse il primo giudice con la individuazione in proposito di un intervento di ristrutturazione immobiliare consistente nella realizzazione di un centro diurno a servizio delle attività

socio-assistenziali, svolte dalla Fondazione Villa Rusiz.

La questione è palesemente infondata, sia perché l'atto di citazione ha puntualmente posto in evidenza che la finalità del contributo era proprio quella di ristrutturare gli immobili dell'ente beneficiario attraverso la realizzazione di un centro diurno, sia perché nella sentenza impugnata la fattispecie è stata indubbiamente valutata con esclusivo riferimento a tale aspetto ed in funzione di esso, tanto da porlo a fulcro dell'ordito motivazionale non solo per la esatta collocazione della finalità pubblica perseguita entro i confini della giurisdizione contabile, ma anche per l'accertamento del danno contestato in relazione all'impiego dei fondi erogati.

I.2.b In ordine alla lamentata improcedibilità/inammissibilità dell'atto introduttivo del primo giudizio per divergenza di contenuto con l'invito a dedurre, la doglianza sostanzialmente si fonda sul presupposto che relativamente alla quota di finanziamento erogata nell'anno 2014, l'atto d'invito ipotizzava la responsabilità del sig. OMISSIS, subentrante allo Stefanutti nella carica di legale rappresentante della Fondazione, mentre nell'atto di citazione quest'ultimo è stato ritenuto responsabile anche per tale annualità.

In proposito occorre osservare come la giurisprudenza di questa Corte dei conti, con indirizzo ormai consolidato, abbia da tempo chiarito che l'invito a dedurre è un atto di natura preprocessuale che assolve ad una duplice funzione: per un verso istruttoria, diretta cioè ad assicurare la massima completezza all'attività d'indagine della Procura regionale sotto il profilo fattuale e giuridico; per altro verso di garanzia, diretta cioè a consentire all'indagato di esporre le proprie difese sin da tale fase preprocessuale, nel

quadro di una tempistica scandita da termini ragionevolmente brevi e, comunque, certi.

Così delineata la natura e la funzione dell'invito a dedurre, la stessa giurisprudenza ha coerentemente escluso la necessità che vi debba essere totale corrispondenza di contenuto con l'atto di citazione. Ciò per l'evidente ragione che dopo la notifica del primo, ed anche grazie ad esso, è ben possibile che si acquisiscano elementi probatori in aggiunta a quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, che possono indurre il requirente a rivedere la posizione del presunto responsabile, sotto tutti gli profili essenziali della responsabilità amministrativa fino a quel momento prospettati.

In concreto, quindi, l'invito a dedurre non può che logicamente limitarsi a contenere un'ipotesi di addebito, finalizzata esclusivamente a far conoscere il nucleo essenziale della *causa petendi* e del *petitum*, tipizzanti la fattispecie dannosa. Se corrispondenza ha da esserci con l'atto di citazione, perciò, essa non può che interpretarsi in termini di unicità del “*quadro generale*” della vertenza in cui collocare un addebito che risulti “*rispettato nella sua essenza tipica*”, di modo che la citazione stessa “*sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata*” (*ex multis*, Sezioni Riunite n.7/QM/98, n.14/QM/98, n.1/QM/2005, n.1/QM/2007; Sez. II Appello n. 189/2005, n. 43/2016, n. 682/2018), e renderla, conseguentemente, inammissibile soltanto quando il suo contenuto “*decampi totalmente dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi*”. (Sez. riun.n.7/QM/98).

Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve conclusivamente osservare che la

non coincidenza tra i soggetti ritenuti ipoteticamente responsabili del danno derivante dall'ultima annualità di contributo erogato non possa integrare alcuno dei descritti profili di inammissibilità della citazione, posto che il requisito dell'unicità della vertenza, dato dalla medesima *causa petendi* e dell'unico *petitum sostanziale*, risulta indubbiamente rispettato.

II. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'insussistenza del danno sotto plurimi profili.

Come evidenziato in narrativa, essi assumono che al momento della domanda, il danno fosse tutt'altro che certo, liquido ed esigibile, intanto perché il finanziamento regionale aveva trovato puntuale allocazione nel bilancio economico della Fondazione, e poi perché, in ogni caso, il vincolo di destinazione risultava garantito da un fondo di dotazione finanziaria sufficientemente capiente, tanto da assicurare l'adempimento di un ipotetico debito di restituzione nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia.

Né può trarsi alcuna conseguenza, a loro avviso, dal fatto che, poi, il finanziamento non sia stato restituito, giacché ciò sarebbe dipeso da contingenti problemi di liquidità dell'ente; sarebbe, pertanto, erroneo il riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in altro procedimento e sulla quale il primo giudice ha fatto leva per sostenere la certezza e l'esigibilità del danno erariale.

Anche questo motivo di censura è da ritenersi privo di giuridico fondamento. Si deve, innanzitutto, considerare che la giurisprudenza contabile (cfr. Sez. I d'App., sent. n. 68 del 13.2.2018; Sez. II d'App., sent. n. 246 del 26.4.2017; Sez. I d'App., sent. n. 406 del 13.3.2014; Sez. I d'App., sent. n. 141/2019) è univoca nel ritenere che il giudice possa trarre argomenti di prova da tutti gli

elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono dal processo penale, ancorché solamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari, dovendo essergli riconosciuta la potestà di esaminarli non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi che concorrono alla formazione del suo “libero convincimento” (ex artt. 116 cpc e art. 95, c. 3, cgc), alla stregua di una qualsivoglia altra “prova atipica” (v. Cass. civ. Sez. II n. 3642/2004 e Id. n. 1593/2017). Sebbene raccolte fuori dal processo, le “prove atipiche” non violano il “principio del contraddittorio, [che] si instaura [proprio] con la [loro] produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ. Sez. I n.17392/2015) e ciò anche quando esse sono costituite dalle “risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale” (v. ancora Cass. Sez. civ. II n. 1593/2017).

Con tali precisazioni, si deve, pertanto, in fattispecie fondatamente ritenere che la consulenza tecnica disposta nel procedimento penale potesse essere esaminata dal giudice di prime cure e concorrere alla sua valutazione di ritenere “*erronea e fuorviante la rappresentazione del patrimonio netto [n.d.r. della Fondazione Villa Rusiz]*” (pag. 31 sent. impugnata), unitamente alla “*esposizione non veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei diversi comparti di attività*” (pag. 32 sentenza impugnata).

Ma, al di là dell’articolato ordito motivazionale riportato alle pagine 30-33 della gravata sentenza, in relazione a siffatta consulenza, il dato che si pone all’attenzione del Collegio, con dirimente evidenza riguardo all’esistenza del danno, è da ravvisarsi in due elementi di oggettiva constatazione, ovvero: da un lato, la mancata realizzazione dell’investimento finanziato attraverso il contributo regionale, dall’altro, la mancata restituzione del contributo stesso

alla Regione Friuli Venezia Giulia; in altri termini, ciò che rileva come elemento di indubitabile convergenza verso l'infondatezza del gravame è il depauperamento del patrimonio regionale senza alcuna contropartita in termini di utilità pubblica, da parametrarsi con lo scopo per il quale il finanziamento era stato concesso.

II.1 A questa stregua è di tutta evidenza come non possa attribuirsi alcuna rilevanza esimente al fatto che i fondi fossero potenzialmente restituibili, grazie al sufficiente attivo di bilancio.

Nel contesto sin qui delineato, infatti, la circostanza che non sia stata effettuata alcuna rifusione delle risorse finanziarie ricevute, nonostante l'omessa realizzazione dell'opera di progetto, esclude qualsiasi dubbio, *in primis*, sulla legittimazione ad agire del Procuratore regionale a tutela del patrimonio pubblico, ma anche sulla stessa esistenza del danno.

III. Una volta acclarato l'elemento oggettivo, il problema non può che a questo punto riguardare la sua addebitabilità, in termini di responsabilità erariale.

Ed in effetti, con il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di gravame, la sentenza impugnata viene contestata proprio con riferimento al requisito soggettivo della condotta osservata.

III.a Il sig. Stefanutti ha, in particolare, sostenuto che nessuna incidenza sul piano causale potrebbe configurarsi a suo carico, sia perché si sarebbe trattato di una vicenda in cui tutti gli oneri di gestione connessi all'impiego dei fondi sarebbero spettati al consiglio di amministrazione, sia perché l'effettivo impiego dei fondi per la realizzazione del progetto d'investimento avrebbe comportato una tempistica piuttosto lunga e connotata dalla necessità di

acquisire il permesso a costruire e perfezionare l'accensione di un mutuo aggiuntivo; non sarebbe, pertanto, sua la responsabilità se le rate del finanziamento, nel frattempo affluite nel bilancio della Fondazione, fossero state poi *“assorbite dalla gestione quotidiana della stessa”*; egli avrebbe tenuto una condotta in perfetta buona fede, dettata dalla *“consapevolezza tecnica che a tutto concedere il contributo sarebbe stato restituito senza problemi.....a fronte di una patrimonializzazione di più di € 18.000.000,00”*.

Siffatta impostazione non può essere condivisa.

In primo luogo, va posto in rilievo che il sig. Stefanutti, giacché autore della domanda rivolta alla Regione Friuli Venezia Giulia per la concessione di un contributo finanziario da destinare alla realizzazione di una ben definita opera di ristrutturazione, era logicamente a conoscenza del fatto che la sua iniziativa fosse finalizzata ad ottenere fondi di provenienza comunitaria, dunque vincolati sia in relazione al *quomodo*, che in riferimento al *quando* del loro effettivo impiego.

In secondo luogo, sebbene non si possa dubitare che a tale iniziativa l'interessato vi avesse provveduto su deliberazione del consiglio di amministrazione, si deve ragionevolmente ritenere che allo stesso, in quanto posto al vertice amministrativo dell'ente, spettasse il compito di propiziare il corretto utilizzo dei fondi erogati nei termini previsti dal disciplinare di concessione, se del caso anche proponendo l'adozione dei provvedimenti deliberativi rientranti nella competenza dell'organo consiliare eventualmente necessari, ma in ogni caso attivandosi, nell'esercizio delle prerogative connesse alla carica rivestita, per un più tempestivo e proficuo *iter*

procedimentale finalizzato alla realizzazione del centro diurno.

Dalla documentazione in atti, al contrario, si rileva come, a fronte di un contributo assegnato ed erogato sin dall'anno 2007 a rate annuali di euro 100.000,00 fino al 2014, il sig. Stefanutti per oltre sette anni ha ommesso *“qualsivoglia concreta iniziativa, volta a fare anche solo avviare almeno uno degli interventi per i quali lo stesso [n.d.r. da intendersi il contributo regionale] era stato richiesto”*, sebbene investito dei più ampi poteri di gestione amministrativa, in forza di quanto deliberato del consiglio di amministrazione in data 15 maggio 2009.

Trattasi di funzioni tanto più incisive, quanto più si consideri che, come opportunamente denotato dal giudice di prime cure, l'ente era privo di un direttore generale.

In sostanza, il sig. Stefanutti, pur prospettando *“assunzioni di mutui finalizzate a sostenere i predetti lavori”*, non si è mai fatto carico di fare seguire a ciò *“la presentazione in Consiglio di amministrazione di un progetto esecutivo”*.

Tali puntuali considerazioni riportate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 43), in uno col fatto che i fondi sono stati fatti confluire nei flussi finanziari di spesa, anche corrente, della Fondazione, danno condivisibilmente conto della condotta causale imputabile al presidente pro-tempore dell'ente, ed al contempo escludono di poter attribuire qualsivoglia pregio esimente alle tesi difensive dallo stesso sostenute, anche per via della loro genericità ed apoditticità, come quella secondo la quale non gli sarebbe mai stata conferita alcuna ampia delega alla gestione amministrativa dell'ente, oppure quella per la quale l'attività di gestione sarebbe stata di esclusiva competenza dei

responsabili dei servizi.

Né potrebbe condividersi la contestazione di parte appellante in ordine alla qualificazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo.

In proposito, occorre osservare che secondo univoca giurisprudenza, il dolo rilevante ai fini della responsabilità erariale deve intendersi quale consapevole violazione dei doveri di servizio derivanti dal rapporto intrattenuto con la pubblica amministrazione (cfr. *ex plurimis*, I Sez. centr. App. n. 97 del 2018; II Sez. centr. app. n. 649 del 2017 e III Sez. centr. app. n. 516/2016). Ciò stante, alla luce di quanto sin qui osservato, non pare al Collegio che nei confronti dell'appellante si possa ragionevolmente dubitare di tale consapevolezza.

In udienza, il difensore dello Stefanutti ha evocato la recente disciplina intervenuta sul regime probatorio del dolo erariale.

Si tratta della previsione di cui all'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in forza della quale *“La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”*.

In proposito, questa stessa Sezione ha già condivisibilmente chiarito (cfr. sent. n. 304/2020) che, pur presentandosi, tale norma, con una *“innegabile attitudine ad incidere sulle dinamiche processuali, operando la taratura di una regola di giudizio dell'onere della prova, attraverso l'imposizione di una specifica modalità di dimostrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie della responsabilità amministrativa di tipo doloso”*, la stessa tuttavia appare connotata in maniera *“prioritaria ed assorbente”* dalla *“funzione di incidere, sull'istituto di carattere sostanziale della responsabilità”*, cosicché la si possa

in definitiva considerare esclusa dal principio comunemente noto del “*tempus regit actum*”, proprio delle norme di natura processuale, per trovare, quindi, applicazione solo per le fattispecie in cui l’evento dannoso possa ritenersi successivo alla sua entrata in vigore.

Ne consegue che, per il caso all’esame, la disciplina in rassegna non può avere alcun effetto.

Concludendo in merito alla posizione dello Stefanutti, la sentenza impugnata deve considerarsi meritevole di conferma anche per ciò che attiene alla quota del contributo erogata nel 2014, giacché sebbene l’appellante fosse cessato dalla carica di presidente *pro-tempore* della Fondazione a partire dal mese di marzo dello stesso anno, è fuor di dubbio che la sua condotta omissiva avesse segnato in negativo le sorti del finanziamento anche con riguardo a tale ultima annualità, visto che la stessa è stata erogata a distanza di pochissimo tempo dalla cessazione delle sue funzioni, ovvero entro la data del 16 giugno 2014, e di lì a qualche mese, il 15 febbraio 2015, il subentrante presidente comunicò alla Regione che nessuna delle opere finanziate aveva trovato realizzazione.

III.b Analogamente scevra da censure deve considerarsi la pronuncia risarcitoria emessa a carico del sig. Dolgan.

Al riguardo, il primo giudice ha correttamente evidenziato come il predetto, nella qualità di revisore contabile unico, si trovasse nella condizione di esercitare i controlli di competenza sul corretto impiego dei fondi, di talché, a fronte del delineato contesto gestionale, foriero del grave danno subito dall’ente Regione, la sua condotta non potesse che ritenersi connotata da inescusabile negligenza.

Trattasi di un profilo di colpevolezza tanto più evidente, osserva il Collegio,

quanto più si consideri che il contributo era stato erogato con cadenza annuale già a partire dall'anno 2007, ed il revisore avrebbe, quindi, potuto (e dovuto) per tempo avvedersi di un impiego dei fondi regionali tutt'altro che in linea col vincolo di destinazione che li connotava.

IV. Stante la condotta imputabile ad entrambi gli appellanti nei termini sin qui descritti, considerata la gravità della stessa in uno con la esclusività causale che l'ha contraddistinta, non vede il Collegio quali censure possano essere mosse alla sentenza impugnata, sia per la parte in cui non ha virtualmente ricondotto il danno all'apporto causale di altri soggetti non convenuti in giudizio, sia per il fatto di non avere dato corso all'esercizio del potere riduttivo del danno addebitabile.

V. Parimenti infondato è da ritenersi il motivo di gravame con cui il sig. Stefanutti contesta il vizio di mancata pronuncia, in ordine al riconoscimento del diritto di regresso nei confronti della Fondazione Villa Rusiz.

Al riguardo è sufficiente osservare che tale diritto è *in re ipsa* nella pronuncia di condanna che sancisce l'obbligazione risarcitoria col vincolo della solidarietà passiva tra i coobbligati, senza contare, inoltre, che l'esercizio di tale diritto, per la parte del debito effettivamente pagata ex art. 1299 c.c., potrebbe costituire oggetto di disciplina interna all'esito di un contenzioso, che sarebbe però estraneo alla sfera di competenza della giurisdizione contabile, per rientrare in quella esclusiva del giudice ordinario.

VI. Appare, infine, infondato l'ultimo motivo di impugnazione, con cui, sempre da parte dello Stefanutti, si chiede al Collegio l'ammissione di una prova testimoniale, da esperirsi nei confronti del CTU del processo penale, in ordine alla correttezza dell'iscrizione a bilancio dei fondi concessi dalla

Regione Friuli Venezia Giulia.

In proposito, nel richiamare quanto in precedenza osservato sul rilievo assunto dalla consulenza ai fini della decisione emessa nel primo grado di giudizio, occorre in aggiunta considerare che in una fattispecie in cui si controverte sul corretto impiego di fondi pubblici, ogni approfondimento riguardo alla corretta esposizione contabile delle poste ottenute, sia sotto il profilo attivo della entrata, che passivo della spesa, si riduce ad un mero esercizio teorico, del tutto inutile rispetto ad una questione in cui gli aspetti sostanziali connessi all'inosservanza del vincolo teleologico riguardante l'impiego dei fondi appaiono all'evidenza gli unici a dover essere valutati.

Alla luce di quanto sin qui esposto si deve conclusivamente procedere alla reiezione degli appelli, con spese da liquidarsi a carico dei soccombenti, secondo il principio di cui all'art. 31, comma 1, c.g.c., nei limiti di seguito statuiti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, riuniti gli atti d'appello in esame li respinge entrambi e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese del grado, che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 192,00 (CENTONOVANTADUE/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021.

L'Estensore

Il Presidente

Domenico Guzzi

Fulvio Maria Longavita

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

f.to digitalmente